

Uno sguardo di genere sulla sentenza 33 del 1960

di Barbara Pezzini – Professoressa Ordinaria di Diritto Costituzionale nell’Università degli Studi di Bergamo

ABSTRACT: The article analyses the “historical” judgment n. 33/1960 given by the Italian Constitutional Court in the constitutional perspective of gender sensitive equality, which means considering not only parity between men and women and anti-discrimination, but also anti-subordination and equal social dignity. This approach aims at integrating the sexual difference in the horizon of social relations and in the construction of legal categories. The comparison of judgement 33 with previous and subsequent constitutional jurisprudence (in particular the rulings n. 56/1958 and 172/2001) shows the undoubted merits of this judgement as a turning point, a real milestone, but also reveals its weaknesses, that still mark and affect the full understanding and implementation of the fundamental constitutional principle against gender subordination.

SOMMARIO: 1. Il contesto: costruire l’uguaglianza costituzionale. – 2. Il precedente (sent. 56/1958). – 3. Luci e ombre della sentenza 33/1960 – 4. La prospettiva costituzionale dell’uguaglianza complessa. – 5. Dalla visione simmetrica e assimilazionistica alla prospettiva duale.

1. Il contesto: costruire l’uguaglianza costituzionale

Dalla sentenza 33/1960 muoviamo oggi nella prospettiva di un bilancio di sessant’anni per interrogarci su cosa abbia rappresentato e ancora rappresenti dal punto di vista della costruzione dell’uguaglianza costituzionale di uomini e donne.

E non possiamo che partire riconoscendo che la sentenza 33 è stata una vera e propria *pietra miliare* nel percorso della parità e ha, indubbiamente, prodotto un rivolgimento del quadro ordinamentale del tempo, che disegnava la condizione femminile sulla base di una ispirazione gerarchizzata e discriminatoria – certamente già resa incompatibile dall’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, ma ancora sostenuta da salde radici, giuridiche forse prima e più ancora che sociali e del costume.

La dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 7 della legge 1176 del 1919, in quanto norma che esclude le donne da tutti gli uffici pubblici che implicano l’esercizio di diritti e di potestà politiche, costituisce, infatti, la premessa per quella legge 66/1963 che finalmente consente alle donne l’accesso alla magistratura e a tutti gli impieghi pubblici, aprendo una nuova stagione. Legge davvero di una portata epocale¹, nei due soli articoli che la compongono: «*Art. 1. La donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge. L’arruolamento della donna nelle forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari. Art. 2. La legge 17 luglio 1919, n. 1176, il successivo regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39 ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogati*».

L’iniziativa parlamentare della legge 66 era stata esercitata alla Camera (proposta n. 2441, prima firmataria Maria Cocco) il 5 agosto 1960, pochi mesi dopo la sentenza 33 che reca la data del 18 maggio, curiosamente attribuendo, nella relazione illustrativa, al Consiglio di Stato – in realtà solo giudice *a quo* – la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 7. Deferita il 27 settembre alla Commissione affari costituzionali prima in sede referente e due anni dopo, su impulso della medesima Commissione, in sede legislativa, la legge viene approvata il 28 novembre 1962, dopo una discussione di una sola seduta, breve ma non priva di interesse dal punto di vista del permanere

¹ E comunemente riconosciuta come tale, forse trascurando che cinque anni prima, con l’approvazione – dopo un percorso decennale e lunghe battaglie dentro e fuori le aule parlamentari – della legge 75/1958, comunemente nota come legge Merlin, la questione della disciplina normativa della prostituzione femminile era stata una delle prime questioni sociali e di genere a incrociare la novità radicale della costituzione: v. B. PEZZINI, *Donne, corpo e mercato di fronte alle categorie del diritto costituzionale: la legge Merlin nella prospettiva costituzionale antisubordinazione di genere*, in *Donne, corpo e mercato di fronte alle categorie del diritto costituzionale*, a cura di A. Apostoli, Giappichelli, Torino, in corso di pubblicazione. Prima della legge 66/1963, sono state significative anche la l. 860/1950 sulla protezione della lavoratrice madre, la l. 741/1956 sulla parità retributiva e la legge n. 264/1958 sulla tutela del lavoro a domicilio. Del 1963 è anche la legge n. 7, che abolisce le clausole di nubilito e stabilisce il divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio.

di stereotipizzazioni e resistenze di parte maschile: che emergono, in particolare, in riferimento all'accesso alla magistratura, nonché con la menzione di riserve non solo in ordine alla partecipazione delle donne alle forze armate, ma anche ... nei servizi ferroviari, come guardie forestali, fuochisti sui piroscafi o piloti di aerei supersonici².

Anche al Senato l'approvazione è rapida, e anche qui, in una discussione sbrigativa, non manca la testimonianza di resistenze: da parte del governo, che invita a non dimenticare «*il problema della idoneità della donna, in rapporto al sesso, a determinati servizi, che indubbiamente, per la delicatezza della loro natura, per la situazione e l'ambiente in cui si svolgono, esigono una certa prudenza nelle soluzioni da adottare*»; ma anche nel parere della Commissione Giustizia che, favorevole in generale, propone di rinviare a successiva norma nel quadro della riforma dell'ordinamento giudiziario l'ammissione delle donne alla Magistratura (comunque dichiarando – testualmente – di fare «*proprio il motto: chi onora la donna onora se stesso*»³).

Ma noi guardiamo oggi la sentenza 33, a sessant'anni di distanza, anche per riflettere sugli strumenti per la costruzione dell'uguaglianza, ieri e oggi, chiedendoci come abbia operato la sentenza 33 in questa prospettiva, quali ostacoli abbia superato e che strumenti abbia messo a disposizione, ma anche come leggere gli ostacoli all'uguaglianza sostanziale e con quali strumenti affrontarli.

In altre parole, ci interroghiamo su *quale sia la lezione della sentenza 33 letta con lo sguardo di genere*.

In questa prospettiva, la riflessione sulla sentenza 33 offre l'occasione per affrontare e dipanare le contraddizioni del percorso della parità dei sessi, perché se ne stiamo ancora parlando è anche per la *peculiare persistenza della questione di genere*, intesa come questione di disuguaglianza e di spazi sottratti o preclusi alla libertà femminile e, conseguentemente, al nuovo che la libertà femminile può portare nella struttura dello stato, comunità e apparato. Non pare, infatti, possibile limitarsi a rilevare una sorta di eterno “ritardo” nell'attuazione delle norme costituzionali a garanzia della parità: il riproporsi, in forme sempre mutevoli, della questione di genere⁴ si dimostra, in

² Atti Camera, III Legisl., I Commissione, seduta 28 novembre 1962, p. 925 ss. Come si è visto, solo la riserva nei confronti di forze armate e corpi speciali verrà formalizzata nell'art. 1.

³ Al Senato il testo licenziato dalla Camera viene comunque approvato senza modifiche dalla Prima Commissione il 30 gennaio 1963: Atti Senato, III Legisl., I Commissione, seduta 30 gennaio 1963, p. 1762.

⁴ B. PEZZINI, *Esterno e interno nella pandemia: persistenza e risignificazione degli spazi pubblici e domestici dal punto di vista di genere in tempi di lockdown*, in *BioLaw Journal*, 2020, 3, pp. 9-29; *Una topografia di genere nella*

effetti, tale da richiedere una riflessione capace di interrogare, accanto alla dimensione sociale e culturale delle diseguaglianze dei sessi, anche le categorie del diritto costituzionale, rivelando gli impliciti di genere e gli stereotipi che ad esse si intrecciano e mettendone in discussione la struttura profondamente segnata dalla differenza sessuale.

Abbiamo bisogno di strumenti per una riflessione che permei la questione di genere non solamente di anti-discriminazione e parità simmetrica tra uomini e donne, in chiave di assimilazione, ma della *novità* dell'inedita libertà femminile promessa e promossa dall'avvento della Costituzione repubblicana, interrogandola in tutti i campi alla luce della qualità strutturale nuova imposta dall'accesso delle donne alla cittadinanza politica: cosa che significa mettere in discussione le categorie astratte del diritto costituzionale e la loro funzione e attitudine neutralizzante, attivando uno sguardo critico per rilevare gli impliciti di genere e servirsene per interrogare incessantemente l'attualità del costituzionalismo.

Per procedere in questa direzione è indispensabile contestualizzare la sentenza 33/1960, che interviene nella stagione di avvio della giurisprudenza costituzionale confrontandosi con le domande sugli strumenti del giudizio di uguaglianza, che in quegli anni si stavano delineando. L'uguaglianza costituzionale può fondare la pretesa soggettiva a un determinato trattamento o è solo principio ordinatore del sistema delle fonti? e, come tale, impone una riserva di legge formale o sostanziale? come si declina la *ragionevolezza* del legislatore e come può essere controllata?

La sentenza 33 incrocia queste domande fondamentali sul piano dell'*uguaglianza dei sessi*, la più nuova e la più complessa.

L'uguaglianza più nuova perché deriva dal *suffragio* – finalmente – *universale* conquistato nel 1946: l'accesso autonomo delle donne alla sfera pubblica costituisce la novità – e la discontinuità di genere – della Costituzione repubblicana, a partire dalla quale si rende evidente il bisogno di una ridefinizione dell'ordinamento in relazione ai ruoli maschili e femminili in tutte le sfere del sociale (da quella familiare, a quelle del lavoro e della politica) e di una nuova geografia degli spazi un tempo tradizionalmente ripartiti per linee di genere (con il monopolio maschile della sfera pubblica, a cui corrisponde la consegna del femminile alla sfera del privato).

stagione dell'emergenza, in *Effetto COVID. Donne: la doppia discriminazione*, a cura di E. Catelani, M. D'Amico, Mulino, Bologna, 2021, p. 185.

Ma anche l'uguaglianza più complessa, dal momento che, come insegna Catherine MacKinnon, l'uguaglianza dei sessi è un ossimoro, nella misura in cui il riferimento a sesso/genere è pensabile solo nella differenza e attraverso la differenza⁵.

Non ci stupisce, quindi, vedere emergere difficoltà e contraddizioni della stessa giurisprudenza costituzionale in questa materia.

La questione posta dal Consiglio di Stato circa la legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 1176/1919 mette a tema due profili: in primo luogo, il contrasto con gli art. 3, primo comma e l'art. 51, primo comma, Cost., dato che la potestà che l'art. 51 conferisce al legislatore di determinare i requisiti per l'ammissione agli uffici pubblici non comprenderebbe il requisito del sesso; ma l'art. 51 si dovrebbe considerare violato anche nel caso in cui si potesse interpretare nel senso di consentire di considerare il sesso come ragione di differente capacità, perché tale limitazione non potrebbe essere contenuta in una norma priva dell'efficacia formale di legge, come quella di un regolamento (era, infatti, l'art. 4 del R.D. 39/1920 a elencare le posizioni precluse).

Benché le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione, della parte costituita⁶ e dell'Avvocatura dello Stato per il governo si concentrino essenzialmente sull'interpretazione della riserva di legge posta dall'art. 51 – che risulterebbe violata per il fatto che la legge del 1919 attribuisce al regolamento la potestà di specificare gli impieghi pubblici che implicano l'esercizio di diritti e di potestà politiche, in quanto tali preclusi alle donne dalla legge, salve le eccezioni dalla stessa previste – la Corte costituzionale accantona rapidamente questo aspetto, per concentrarsi direttamente sul primo profilo, individuato come preliminare: la norma impugnata – dice infatti la Corte – dispone direttamente l'esclusione delle donne da tutti i pubblici uffici che comportano l'esercizio di diritti e potestà politiche e va pertanto esaminata nella sua interezza, dal momento che la costruzione del rapporto con la norma regolamentare «*inerisce strettamente al precetto principale posto dalla norma e ha senso appunto in ragione di questo legame*»⁷.

⁵ C. MACKINNON, *Feminism Unmodified. Discourses on Life and Law*, Cambridge, Harvard University Press, 1987, p. 32.

⁶ Rosa Oliva, ricorrente davanti al Consiglio di Stato contro l'esclusione dal concorso per consigliere di prefettura, si costituisce in giudizio rappresentata e difesa da Costantino Mortati.

⁷ CID 1: «*La norma impugnata dispone in primo luogo l'esclusione delle donne da tutti i pubblici uffici che comportano l'esercizio di diritti e potestà politiche, riservando alla legge di determinare i casi eccezionali di ammissione delle donne a taluno di essi, e, viceversa, al regolamento di specificare quali siano quelli ricompresi nella categoria generale: una riserva che inerisce strettamente al precetto principale posto dalla norma e che ha senso appunto in ragione di questo legame*».

Profilo che richiede di interpretare l'art. 51 in relazione all'art. 3, delineando il rapporto tra il generale divieto di discriminazioni in base al sesso (art. 3) e la specifica garanzia di condizioni di eguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici ai cittadini dell'uno o dell'altro sesso "secondo i requisiti stabiliti dalla legge" (art. 51), in particolare chiarendo *se il sesso possa essere assunto come requisito*. E, a sessant'anni da quella decisione, non può sfuggire il sottinteso: il sesso di cui si parla in termini di potenziale requisito negativo è solo il *sesso femminile*, perché si parla sempre di uffici, cariche, funzioni rispetto alle quali l'accesso e la presenza maschili non sono in discussione, non fanno problema; sono e restano premessa sulla quale non c'è bisogno di fermarsi a riflettere. Accesso e presenza maschile sono il termine di paragone, lo *standard*, hanno modellato l'esistente e il quadro normativo di riferimento: si parla, infatti, di aprire alle donne impieghi, carriere, professioni che sono definite da norme generali costruite sul presupposto di un soggetto di sesso maschile unico protagonista abilitato alla sfera pubblica e presente in essa; dunque, si parla di un' idoneità per sesso maschile assunta a presupposto, che non ha bisogno di essere indagata, né giustificata e risulta in quanto tale incorporata nella norma a fronte della quale, al contrario, l' idoneità femminile appare eccezione.

2. Il precedente (sent. 56/1958)

Interpretando, dunque, gli articoli 3 e 51 Cost. la sentenza 33 afferma che il principio fondamentale di uguaglianza è specificato e confermato da 51: « *la diversità di sesso, in sé e per sé considerata, non può essere mai ragione di discriminazione legislativa, non può comportare, cioè, un trattamento diverso degli appartenenti all'uno o all'altro sesso davanti alla legge. Una norma che questo facesse violerebbe un principio fondamentale della Costituzione, quello posto dall'art. 3, del quale la norma dell'art. 51 è non soltanto una specificazione, ma anche una conferma* ». E ciò fonda direttamente l'illegittimità dell'art. 7 l. 1176/1919.

Ma non si può realmente comprendere la portata della sentenza 33 senza porla in relazione con il precedente della sentenza 56/1958, in cui – affrontando una questione di costituzionalità relativa

alla legge 1441/1956⁸ che aveva, con sostanziale reticenza e perduranti pregiudizi, timidamente “socchiuso” alle donne la porta di accesso alla magistratura – la Corte aveva, invece, usato proprio il richiamo dell’art. 51 per circoscrivere e limitare il precetto di uguaglianza *senza distinzione di sesso* di cui all’art. 3, lasciando il legislatore libero di definire il sesso femminile come requisito negativo.

Nonostante le norme della Costituzione repubblicana avessero conquistato alle donne lo spazio di libertà e partecipazione garantito primariamente dal principio fondamentale di uguaglianza formale e sostanziale (art. 3 cost.), e ulteriormente sviluppato dalle garanzie specifiche nell’ambito dei rapporti familiari, lavorativi e politici (artt. 29, 30 e 31; 37; 48 e 51), sul piano della normazione di attuazione primaria (e secondaria) la costruzione dei rapporti di genere doveva fare i conti con il lascito deludente della normazione emancipatoria successiva alla prima guerra mondiale (l.1176/1919, *Disposizioni sulla capacità giuridica della donna*⁹) e, nella specie, con la sopravvivenza del regolamento di attuazione che aveva costruito una attuazione limitante e riduttiva¹⁰ della parità pur riconosciuta in linea di principio dalla legge.

E sino alla svolta rappresentata dalla sentenza 33 legislazione e giurisprudenza costituzionale sembrano muoversi ispirate dalla medesima logica di una torsione riduttiva delle aperture normative rispetto alle fondamentali aperture del testo costituzionale.

La questione della partecipazione delle donne all’amministrazione della giustizia era stata, d’altronde, molto controversa durante tutta la fase della stessa elaborazione costituente, con ampie resistenze di parte maschile¹¹, e solo un’intelligente e accorta convergenza delle costituenti delle diverse parti politiche aveva consentito di evitare che nella scrittura della Costituzione fosse presente un esplicito richiamo facoltizzante la legge sull’ordinamento giudiziario a distinguere, selezionare e limitare¹². Nel dopoguerra la prima apertura all’accesso delle donne avviene “dalla

⁸ Legge 27 dicembre 1956, n. 1441, *Partecipazione delle donne all’amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni*.

⁹ Art. 7. Le donne, a pari titolo degli uomini, sono ammesse ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi siano ammesse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l’esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento.

¹⁰ R.d. 39/1920; A. GALOPPINI, *Il lungo viaggio verso al parità, I diritti civili e politici delle donne dall’Unità ad oggi*, Zanichelli, Bologna, 1980, p. 65.

¹¹ M. IACOMETTI, *Il contributo delle donne dell’Assemblea costituente all’elaborazione della Costituzione italiana*, in *La donna dalla fragilitas alla pienezza dei diritti?* a cura di M. D’Amico, S. Leone, Giuffrè, Milano, 2017, p. 176 ss.

¹² Vedi oltre par. 4.

porta di servizio” e nel segno delle “quote azzurre”: ammettendole, da un lato, come componente non togata delle Corti d’assise, ma solo a condizione che dei sei giudici popolari *non meno* di tre fossero uomini; dall’altro, integrando, sempre nella componente non togata, la composizione dei Tribunali per i minorenni con la partecipazione di «*due cittadini, un uomo ed una donna, benemeriti dell’assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età*»¹³.

Tuttavia, la costituzione aveva lasciato intravedere un orizzonte più ampio e la reazione nei confronti della legge 1441 non si fa attendere: due Corti d’assise – di Milano e di Cremona – sollevano il dubbio di legittimità costituzionale del trattamento preferenziale riservato agli uomini.

Ma anche la prima reazione della giurisprudenza costituzionale si rivela reticente, anzi, reazionaria, resistendo *attivamente* alla novità.

La Corte sembra ignorare che, in Assemblea costituente, il richiamo dell’art. 51 era servito per riconoscere apertamente la possibilità di accesso delle donne alla magistratura¹⁴ e ritiene di dover individuare una specificità della differenza di sesso rispetto alle altre condizioni elencate nel primo comma dell’art. 3 Cost., argomentando in base l’esistenza delle altre norme costituzionali che prendono in considerazione la differenza di sesso.

In tali disposizioni non coglie la necessità di garantire in modo più effettivo e circostanziato l’uguaglianza dei sessi *nella specificità delle condizioni materiali della subordinazione sociale delle donne*; al contrario, ricava da esse un’indicazione di ridimensionamento del precetto di uguaglianza: «*anche gli articoli 29 e 37 della Costituzione partono da un presupposto non ispirato ad un’assoluta e indiscriminata parità livellatrice fra uomini e donne: l’art. 29, deferendo alla legge di fissare i limiti a garanzia dell’unità familiare; l’art. 37, assicurando, a favore della donna, condizioni di lavoro consona alla sua essenziale funzione di sposa e di madre. E per quanto si tratti di un’altra materia e si tratti di una norma formulata in modo differente, può richiamarsi anche l’art. 52, secondo comma, il quale, nei riguardi del servizio militare obbligatorio, rinvia ai limiti e modi stabiliti dalla legge*». Ed è particolarmente significativo sottolineare il richiamo dell’art. 52,

¹³ La relazione illustrativa al disegno di legge governativo indica chiaramente l’ispirazione riduttiva: «*Invero la donna, nell’ambito della famiglia e della più vasta società civile, nei più diversi campi della operosità e dell’umana solidarietà, dimostra di essere in grado di apportare liberamente e con vigile senso di responsabilità il contributo della sua coscienza e sensibilità ai giudizi nei quali si richiede la partecipazione diretta del popolo (articolo 102, comma secondo, della Costituzione)*».

¹⁴ Vedi oltre par. 4, in particolare o.d.g. Federici, Delli Castelli, Rossi, Mattei e altre/i.

che non contiene alcun riferimento né al sesso, né a condizioni di genere e che rivela, in questo contesto, un purissimo *implicito di genere*: evidentemente l'argomento dell'inidoneità femminile al servizio in armi appare un argomento talmente auto-evidente da non richiedere ulteriore e diverso esplicito fondamento¹⁵.

La Corte usa, quindi, l'ulteriore formulazione del principio di uguaglianza tra uomini e donne nell'ambito specifico dell'art. 51 per compiere una lettura restrittiva e riduttiva dell'uguaglianza di sesso già enunciata in termini di principio fondamentale dall'art. 3: all'art. 51 si ascrive una uguaglianza "attenuata", nella quale è presente la possibilità di diversificare il trattamento sulla base del sesso assunto come requisito attitudinario; quando, al contrario, letto in chiave anti-subordinazione, l'art. 51 rafforza il principio generale dell'art. 3 nella sua portata anti-discriminatoria (uguaglianza formale), facendolo agire nella più delicata e difficile garanzia sostanziale della rimozione degli ostacoli.

L'art. 51 opera, nella ricostruzione della Corte costituzionale, come norma che riserva al legislatore la possibilità di apprezzare discrezionalmente le diverse attitudini (presupposte) negli uomini e nelle donne. Non solo, riconoscendo la necessità di una "*interpretazione storico-sistemica*" e muovendo dall'innovatività costituzionale in tema di uguaglianza dei sessi, al legislatore si impone di procedere gradualmente: "*la Costituzione trasformava radicalmente un sistema tradizionale che vigeva nelle leggi e soprattutto nel costume riguardo alla condizione giuridica della donna, sistema che solo da poco più di un quarto di secolo aveva risentito, nella legislazione, gli effetti di una evoluzione verso principi di eguaglianza. Era naturale che, pur avendo posto il precetto dell'eguaglianza giuridica delle persone dei due sessi, i costituenti abbiano ritenuto che restasse al legislatore ordinario una qualche sfera di apprezzamento*".

Ciò conduce a giustificare "*la limitazione numerica nella partecipazione delle donne in quei collegi*" perché risponderebbe "*non al concetto di una minore capacità delle donne ma alla esigenza di un più appropriato funzionamento dei collegi stessi*", per quanto non venga spiegato quali "*attitudini*" esclusivamente femminili sarebbero meno appropriate al funzionamento di corti d'assise (e tribunali dei minori).

¹⁵ Altrettanto interessante l'osservazione – errata - che «*nei riguardi del sesso - e solo nei riguardi del sesso - la Costituzione*» avrebbe dettato altre norme oltre all'art. 3, rendendolo una caratteristica affatto particolare, trascurando, però, tanto l'art. 6, quanto gli art. 7 e 8 (in relazione alla lingua e alla religione).

Per contro, al legislatore non è richiesto di soddisfare alcun requisito di ragionevolezza (in termini di proporzionalità ed adeguatezza) per giustificare il trattamento differenziato, tanto la concezione della “naturale” inadeguatezza femminile alle funzioni della sfera pubblica appare di per sé evidente (non ha bisogno di dimostrazioni, in quanto di tratta di un assunto implicitamente condiviso, idealtipico). Sistemáticamente, la relazione tra articoli 3 e 51 non è apprezzata nei termini di rapporto tra principio fondamentale e sue declinazioni e articolazioni; contrapposto all’art. 3, l’art. 51 ne attenua la portata di precetto generale e fondamentale, trasformando il principio di uguaglianza dei sessi in un mero punto di partenza del ragionamento, da cui non è solo possibile, ma agevole giustificare lo scostamento, nella misura in cui la esplicita menzione dei due sessi nel 51 avrebbe proprio la funzione di assumere come prospettiva quella dello scostamento. L’uguaglianza diventa solo una *regola base, che ammette una prova contraria* sin troppo agevolmente ricavabile dalla “natura delle cose”, dalla tradizione, dal comportamento sociale¹⁶.

Pur con qualche autorevole apprezzamento¹⁷, non mancano alla sentenza 56/1958 robuste critiche¹⁸, parimente autorevoli; critiche che avevano accompagnato anche una decisione di manifesta infondatezza della questione sull’ammissione delle donne al concorso per uditore giudiziario, ritenuta dal Consiglio di Stato 18 gennaio 1957¹⁹.

¹⁶ È evidente che una lettura di questo tipo è favorita dal *gender regime* della Corte stessa, ostinatamente maschile fino al 1996 – del resto ci vorrà del tempo perché i requisiti di idoneità alla nomina/elezione previsti dall’art. 135 siano concretamente alla portata di soggetti di sesso femminile.

¹⁷ C. ESPOSITO, *Le donne e i pubblici uffici*, in *Giur. cost.*, 1958, p. 873, che così esplicita i motivi che giustificerebbero la differenza di trattamento: “*assenteismo e minore resistenza alla fatica che possono impedire o rallentare il buon funzionamento della giuria*”.

¹⁸ V. CRISAFULLI, *Eguaglianza dei sessi, requisiti e sindacato della Corte*, in *Giur. cost.*, 1958, p. 861; P. BARILE, *Leggi e regolamenti discriminatori per motivi di sesso*, *ivi*, p. 1243, che vede un’unica nota positiva nel superamento delle limitazioni in via implicita e di tutte quelle disposte da fonti non legislative; A. PREDIERI, *Parità dei sessi e formazione dei collegi delle corti di assise*, in *Giust. civ.*, 1959, III, p. 12.

¹⁹ Cons. Stato 18 gennaio 1957, n. 21: V. CRISAFULLI, *Una manifesta infondatezza che non sussiste (a proposito dell’ammissione delle donne alla carriera giudiziaria)*, in *Foro It.*, 1957, III, 41; A. GALOPPINI, *Il lungo viaggio verso la parità cit.*, p. 189, riferisce in proposito di una decisione «*perentoria, al limite dell’assenza di motivazione*».

3. Luci e ombre nella sentenza 33

La materia è indubbiamente assai viva e, smentendo le pessimistiche previsioni di tempi lunghi per un superamento dei suoi indirizzi²⁰, due soli anni saranno sufficienti a rendere la Corte costituzionale più sensibile e avvertita quando affronterà il caso Rosa Oliva.

Emerge, innanzitutto, la consapevolezza della posta materiale in gioco, rappresentata dall'effettivo mantenimento di una vasta area di impieghi pubblici non accessibili alle donne: *«Ora, non può essere dubbio che una norma che consiste nello escludere le donne in via generale da una vasta categoria di impieghi pubblici, debba essere dichiarata incostituzionale per l'irrimediabile contrasto in cui si pone con l'art. 51, il quale proclama l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive degli appartenenti all'uno e all'altro sesso in condizioni di eguaglianza»*.

Altrettanto chiaro – e sistematicamente anche più interessante – è l'inquadramento della questione alla luce delle norme costituzionali, che porta la Corte a ricostruire un ben diverso rapporto tra gli art. 3 e 51, riconoscendo che il secondo serve *a specificare e confermare il primo*: infatti, una norma che assumesse *«la diversità di sesso, in sé e per sé considerata»* come ragione di un trattamento diverso degli appartenenti all'uno o all'altro sesso davanti alla legge *«violerebbe un principio fondamentale della Costituzione, quello posto dall'art. 3, del quale la norma dell'art. 51 è non soltanto una specificazione, ma anche una conferma»*. L'idea che il sesso costituisca un requisito attitudinale valutabile ai fini di un determinato impiego può sopravvivere (la sentenza 33 parla di *«un'idoneità che manca agli appartenenti all'altro sesso o è in possesso di costoro in misura minore, tale da far ritenere che, in conseguenza di codesta mancanza, l'efficace e regolare svolgimento dell'attività pubblica ne debba soffrire»*), non però nei termini di una presunzione di inidoneità generalizzata – che in realtà verrebbe a configurare una incapacità o minore capacità del sesso femminile – ma solo a condizione di una ragionevole connessione con caratteristiche legate al sesso che siano pregiudizievoli per lo svolgimento dell'attività pubblica.

Nell'argomentazione la Corte costituzionale fa salva la continuità con il precedente del 1958, pur fornendone, in realtà, una "rilettura" in senso riduttivo: quella pronuncia avrebbe solo affermato *«che il legislatore può assumere, in casi determinati e senza infrangere il principio fondamentale*

²⁰ P. BARILE, *Leggi e regolamenti cit.*, p. 1243, aveva ipotizzato un lento trascorrere degli anni prima di un superamento dell'indirizzo della 56/1958.

dell'eguaglianza, l'appartenenza all'uno o all'altro sesso come requisito attitudinario, come condizione, cioè, che faccia presumere, senza bisogno di ulteriori prove, l'idoneità degli appartenenti a un sesso a ricoprire questo o quell'ufficio pubblico: un'idoneità che manca agli appartenenti all'altro sesso o è in possesso di costoro in misura minore, tale da far ritenere che, in conseguenza di codesta mancanza, l'efficace e regolare svolgimento dell'attività pubblica ne debba soffrire. Ora che questo non sia il caso della norma impugnata è di tutta evidenza». La discontinuità rispetto al precedente viene costruita secondo il modello argomentativo in termini di “*distinguishing*”, piuttosto che come “*revirement*”: nelle norme oggetto della sentenza 56/1958 il sesso femminile sarebbe stato considerato dal legislatore come *inidoneità specifica* per una minore attitudine delle donne tale da pregiudicare lo svolgimento di un'attività pubblica e la Corte avrebbe, di conseguenza, giustificato le scelte del legislatore, mentre nella sentenza 63/1960 la Corte sarebbe stata chiamata a giudicare un'*inidoneità generalizzata* del sesso femminile che non appare razionalmente giustificabile.

Dunque, il riconoscimento del sesso come *requisito attitudinario* resta a marcare la continuità tra le due pronunce: è vero che, riformulando il principio che si ricava dall'art. 51, la Corte diventa ben più consapevole della forza della regola base dell'uguaglianza (che, in questa seconda sentenza riconosce essere *regola posta dall'art. 3 e insieme dal 51*) e ammette che il legislatore possa prescindere, assumendo il sesso come requisito attitudinario, *solo* in casi ben determinati. Tuttavia, il legislatore, dice la sentenza, può pervenire a identificare questi casi per via di presunzione «*senza bisogno di ulteriori prove*»: ed è qui che residua l'ambiguità, nel consentire che siano richiamati per questa via gli stereotipi ed i pregiudizi di genere senza sottoporli a vaglio critico (esattamente come ha fatto la sentenza del 1958)²¹.

Si resuscita il sesso *femminile* come requisito attitudinario, con un passo indietro rispetto alla Assemblea Costituente in cui si era riusciti a imporre la sostituzione della formula «*conformemente alle loro attitudini secondo norme stabilite dalla legge*» con «*secondo i requisiti stabiliti dalla legge*». E non inganni l'apparente neutralità o bidirezionalità dell'argomento: come già osservato, l'attitudine maschile è già stata presunta – per così dire, *originariamente* – all'atto stesso in cui

²¹ C. ESPOSITO – che, come abbiamo visto nella nota 18, a tali stereotipi aveva ampiamente attinto commentando la sent. 56/1958 – ne *Il sesso e i pubblici uffici*, in *Giur. cost.* 1960, p. 568, accentua gli elementi di continuità con il precedente nella lettura della sentenza 33, riconducendo la disciplina alla necessità di una riserva di legge esclusivamente formale; la sua posizione appare orientata principalmente dalla preoccupazione di porre argini nei confronti di ogni sindacato di ragionevolezza, o, come dice, dell'eccesso di potere legislativo.

nell'ordinamento si sono costituite posizioni, carriere, cariche e uffici modellandoli sull'unico riferimento al soggetto di sesso maschile che avrebbe potuto ricoprirli. È il solo sesso femminile sulla cui idoneità ci si interroga. Nel caso specifico che la Corte si trova a giudicare la presunzione non può scattare proprio per la portata generale e ampia dell'esclusione (dice la Corte: «*Ora che questo non sia il caso della norma impugnata è di tutta evidenza*»); e, tuttavia, quel «*presumere, senza bisogno di ulteriori prove*» consente che siano evocabili per questa via stereotipi e pregiudizi di genere, senza sottoporli ad alcun vaglio critico e senza affrontare lo squilibrio in origine, quello che ha già assunto il sesso maschile come *standard* di idoneità.

4. La prospettiva costituzionale dell'uguaglianza complessa

Si torna quindi alla vicenda costituente, a quella resistenza degli stereotipi inferiorizzanti che la capacità di lucida e pragmatica alleanza tra le donne nelle fasi cruciali dell'elaborazione costituzionale aveva sconfitto nella formulazione dell'art. 51 Cost., invocando poi proprio quell'articolo di portata generale per impedire che venissero formulate regole limitative, in particolare in relazione all'accesso al potere giudiziario.

Quando l'accesso delle donne alla magistratura venne discusso in assemblea plenaria – sulla base di una formulazione potenzialmente limitativa che rimetteva la possibilità di nominare «*anche le donne nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario*» – la democristiana Maria Federici aveva illustrato le ragioni di un emendamento soppressivo del riferimento all'ordinamento giudiziario, ribadendo che, a garanzia della piena parità, sarebbe stato sufficiente il principio generale di accesso ai pubblici uffici garantito dall'art. 51 precedentemente approvato. Le comuniste Maria Maddalena Rossi e Teresa Mattei avevano, a loro volta, promosso un emendamento sostitutivo, con la formula espressa «*le donne hanno diritto di accesso a tutti gli ordini e gradi della Magistratura*». Mentre l'emendamento Mattei-Rossi fu respinto (153 a 120), il relatore Leone, senza rinunciare a ribadire la prospettiva restrittiva e discriminatoria incorporata nella formulazione originaria, accolse l'emendamento Federici, che venne assorbito nel nuovo testo presentato dalla Commissione dei 75. Il gioco di sponda tra due emendamenti che esprimevano (implicitamente: Federici; esplicitamente: Rossi-Mattei) un identico principio aveva indubbiamente facilitato il raggiungimento di un

compromesso soddisfacente²², la cui portata venne confermata dall'approvazione nella sessione pomeridiana dell'esplicito ordine del giorno presentato congiuntamente da Federici, Rossi, Mattei (e altre/i): «*L'Assemblea costituente, considerando che l'art.48 (ora 51) garantisce a tutti i cittadini di ambo i sessi il diritto di accedere alle cariche elettive e agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, Afferma che per quanto riguarda l'accesso della donna alla Magistratura, l'art.48 (ora 51) comprende le garanzie necessarie per questo diritto*»²³.

La stessa cosa non era avvenuta, invece, per la formulazione dell'art. 37 Cost., nel quale alla fine sopravvisse l'attributo “essenziale” riferito alla funzione familiare della donna lavoratrice, con il suo carico anche potenzialmente stereotipizzante di un lavoro femminile extradomestico accessorio e marginalizzabile; ma su questo terreno ebbe un peso l'indubbia difficoltà delle costituenti democristiane a sviluppare in tutte le sue conseguenze la radicale novità dell'uguaglianza dei sessi, infrangendo la “barriera” delle relazioni familiari e portando coerentemente la libertà femminile a minare le fondamenta della famiglia patriarcale. Per quanto poi, sul lungo periodo, nella cornice sempre più consapevolmente percepita di un'uguaglianza nuova e complessa, anche l'interpretazione della qualificazione del lavoro femminile abbia saputo affrancarsi dallo stereotipo inferiorizzante²⁴.

Ma la portata delle norme costituzionali, anche al di là della percezione soggettiva e intenzione soggettiva delle costituenti e dei costituenti, non era quella di una “semplice” innovazione normativa che consentisse alle donne l'ingresso in posizioni, lavori, carriere sino a quel momento loro preclusi. La conquista dell'autonoma cittadinanza politica, rompendo all'Assemblea costituente l'ordine monogenere della rappresentanza politica e consentendo alle donne italiane di partecipare da protagoniste all'elaborazione del nuovo patto fondamentale, aveva imposto l'abbandono di un

²² M. IACOMETTI, *Il contributo delle donne cit.*

²³ *Atti Assemblea Costituente*, sedute antimeridiana e pomeridiana del 26 novembre 1947. Federici era stata molto esplicita nell'illustrazione dell'o.d.g., affermando: «*le vicende della votazione di stamattina a proposito dell'articolo 98 e precisamente del comma aggiuntivo, respinto con votazione a scrutinio segreto, impongono una messa a punto circa gli orientamenti di tutti i settori sulla questione che riguarda l'accesso delle donne alla Magistratura. Poiché ho ragione di ritenere che l'Assemblea abbia respinto l'emendamento aggiuntivo perché formulato in senso generico, propongo all'Assemblea di votare un ordine del giorno che è quello appunto da lei, onorevole Presidente, testé letto*».

²⁴ E. CATELANI, *La donna lavoratrice nella sua “essenziale funzione familiare” a settant'anni dalla approvazione dell'art. 37 Cost.*, in *federalismi.it*, 2019; R. PESCATORE, *Donna lavoratrice: come il linguaggio costruisce il diritto e il diritto costruisce il linguaggio*, in *70 anni dopo tra uguaglianza e differenza. Una riflessione sull'impatto del genere nella Costituzione e nel costituzionalismo*, a cura di B. Pezzini e A. Lorenzetti, Giappichelli, Torino, 2019, p. 265; B. PEZZINI, *L'art. 37 Cost.: il corpo presupposto tra produzione e riproduzione*, in *Il Corpo delle donne. Traiettorie giuridiche dal 1946 ad oggi*, a cura di P. Torretta, V. Valenti, Giappichelli, Torino, 2021, p. 297.

paradigma costitutivo della maternità, perché aveva privato di fondamento la dicotomia per linee di genere dello spazio (monopolio maschile del pubblico e confinamento femminile nel privato), segnando il superamento del contratto sessuale²⁵ posto a base del contratto sociale della tradizione.

In questa luce, l'uguaglianza costituzionale "di" donne e uomini – che, innanzitutto, non è solo parità "tra" donne e uomini – è la vera novità *fondativa e fondante*²⁶ che consente di ricomporre, nella dimensione politica come in quella giuridica, la relazione virtuosa tra democrazia e uguaglianza²⁷. L'uguaglianza principio fondamentale è, insieme, pari dignità sociale, divieto di discriminazioni, uguaglianza formale e sostanziale, garanzia di libertà e partecipazione effettive. È un principio costituzionale fondamentale declinato in termini *gender sensitive*, consapevoli delle mutue e reciproche implicazioni del rapporto tra genere e diritto.

Non è solo parità; è di certo fortemente presente nelle norme costituzionali la prospettiva anti-discriminazione, che impone di rimuovere i limiti giuridici che negano alle donne l'accesso a diritti e possibilità, ma nelle declinazioni costituzionali – che dall'art. 3 si proiettano e strutturano nella trama degli articoli 29, 30 e 31, e poi 36 e 37; e ancora 48 e 51, per finire con l'art. 117, VII comma – c'è di più: è incorporata la differenza sessuale come valore anziché come limite.

Quanto ai rapporti di genere ed alla loro influenza nella struttura complessiva della società, la costituzione repubblicana è costruita sulla *premessa* (l'origine materiale nel suffragio universale) e sulla *promessa* (il principio costituzionale fondamentale antisubordinazione di genere che si ricava dalla trama delle sue norme) di una cittadinanza davvero "universale". Ciò impone una prospettiva che riconosce la necessità di ridefinire l'universale (nel senso proprio che *deve* essere ridefinito, non può essere davvero universale se non in quanto ridefinito) nella piena consapevolezza delle condizioni e delle strutture di genere della società (dall'insieme di donne e uomini nell'esercizio della libertà e partecipazione garantite a ciascuna/o) e, di conseguenza, richiede di mettere in discussione il diritto pre-esistente, superando ogni visione semplicisticamente assimilazionistica del femminile entro costruzioni normative, categorie, istituti nati e definiti entro i confini di un orizzonte di esperienza esclusivamente maschile.

²⁵ C. PATEMAN, *Il contratto sessuale*, Editori riuniti, Roma 1997.

²⁶ B. PEZZINI, *La qualità fondativa e fondante della cittadinanza politica femminile e dell'antifascismo: tra mitologia e attualità*, in *Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell'Assemblea costituente*, a cura di F. Cortese, C. Caruso, S. Rossi, FrancoAngeli, Milano, 2018, p. 335.

²⁷ Si esprime così, cogliendo il punto in profondità, F. BILANCIA, *Il principio democratico e l'uguaglianza. 1948-2018*, in *L'attualità dei principi fondamentali della Costituzione dopo settant'anni*, a cura di M. Della Morte, F. De Martino, L. Ronchetti, il Mulino, Bologna, p. 17.

L'uguaglianza costituzionale è più complessa della parità: se così vogliamo dire, muove dalla non discriminazione, ma va oltre; garantisce pari opportunità; è, soprattutto, consapevole della differenza sessuale, che c'è ed è *originaria* nella natura umana. E va intesa non più come gabbia, che assegna ruoli sociali marcati dalla subordinazione femminile, ma come un autonomo valore che obbliga a ripensare relazioni e rapporti sociali e, insieme, le forme giuridiche di tali relazioni e, quindi, i concetti e gli strumenti di cui il lavoro del giurista si serve quotidianamente.

Anche a partire da una rilettura critica della sentenza 33/1960, che senza rinunciare a celebrarne giustamente le luci, ne colga anche tutte le ombre.

5. Dalla visione simmetrica e assimilazionistica alla prospettiva duale

Quella sentenza è stata, infatti, il punto di avvio fondamentale di un percorso di apertura di spazi: professioni, carriere, esperienze nell'amministrazione della giustizia e della cosa pubblica che il protagonismo femminile ha avuto finalmente la possibilità popolare di una presenza *anche* femminile. Ma se l'esito della caduta delle norme discriminatorie fosse inteso in senso puramente assimilazionistico, la novità del femminile, e ogni sua potenziale diversità, finirebbe disinnescate dalla *neutralizzazione del genere*: che è quanto spesso fanno le norme giuridiche, che occultano e dissimulano nel riferimento a un soggetto neutro la materialità dei corpi e delle esperienze di vita diversamente segnate dall'appartenenza sessuale. Al contrario, la presenza femminile negli spazi prima monopolizzati dal maschile può dare, e in effetti dà, nell'esperienza concreta, la possibilità di una pratica autonoma di libertà declinata al femminile, un femminile agito come tale e non assimilabile che, in quanto tale, pretende strutture che rendano pensabile, anche in senso propriamente giuridico, la dualità dell'universale.

In questo consiste, a mio avviso, la lezione dell'uguaglianza complessa della Costituzione repubblicana: nella necessità di attivare costantemente in tutti i formanti giuridici la revisione degli strumenti ereditati da una tradizione monogenere che impediscono di riconsiderare la concettualizzazione dell'universale: a cominciare dalla *neutralità di genere* delle norme giuridiche, che è solo apparente nella misura in cui consiste, in realtà, nell'attiva *neutralizzazione del genere*, per cui il genere femminile, in origine *escluso tout-court*, viene successivamente "neutralizzato" attraverso un'assimilazione che lo priva di rilevanza giuridica. Si osservi che il sesso femminile ha

avuto piena e originaria rilevanza giuridica nel senso dell'*esclusione* (e, in parte, nel senso della *tutela* nei confronti di un soggetto non pienamente riconoscibile come autonomo); perde, invece, rilevanza – o non riesce ad acquistarla – nel momento in cui si tratterebbe di consentire un autonomo riconoscimento di valore e possibilità del femminile in quanto tale e non in quanto “simmetrico” all’altro sesso.

Non comprendere questa lezione, e non praticarla costantemente, porta alla riconferma di un ordine di genere neo-patriarcale, diversamente strutturato rispetto alla tradizione, ma permanentemente segnato dalla gerarchia e dalla subordinazione del sesso femminile²⁸ e, in quanto tale, irrimediabilmente in contrasto con la costituzione. E senza muovere dalla questione femminile come sostanza della rifondazione politica e sociale dell’ordinamento repubblicano non è possibile affrontare consapevolmente la discussione sull’attualità della forza normativa dei valori fondanti di democrazia e uguaglianza²⁹.

A rendere testimonianza di una rielaborazione delle categorie giuridiche può essere interessante, in conclusione, un cenno a come, dopo oltre quarant’anni, la giurisprudenza costituzionale sia tornata sulla legge oggetto di quella prima sentenza 56/1958, occupandosi della norma relativa alla composizione dei tribunali dei minorenni. La coincidenza nell’esito – nel senso del rigetto dei dubbi di costituzionalità della legge 1441/1956 – non deve impedire di scorgere la distanza dalla sentenza del 1958 che, in termini di costruzione di genere, è veramente significativa.

L’ordinanza 172/2001 ha escluso l’illegittimità della norma che impone che i due componenti non togati del tribunale dei minori siano di sesso diverso sviluppando un’argomentazione che riconosce come la presenza di entrambi i sessi sia in funzione della acquisizione dell’esperienza diversificata dei due generi, sulla base, cioè, di una concezione *duale* della composizione dell’organo: il legislatore – dice infatti la Corte – considera «*fondamentale la presenza nel tribunale per i minorenni di giudici onorari di sesso diverso, in modo che nelle sue decisioni il collegio possa sempre avvalersi del peculiare contributo di esperienza e di sensibilità proprie del sesso di appartenenza*».

²⁸ Che ci si accontenta di spiegare, come già osservato, nei termini di un ritardo di attuazione, in una visione insostenibile a oltre 70 anni dall’entrata in vigore della costituzione, che così platealmente contraddetta denuncerebbe solo l’inconsistenza delle sue forme giuridica.

²⁹ In questo senso F. BILANCIA, *Il principio democratico cit.*, p. 19.

È la differenza sessuale che viene re-interpretata, abbandonando il presupposto implicito di una incapacità femminile, che nella sentenza 56/1958 giustificava la discriminazione e che sopravviveva anche nella sent. 33/1960 per ammettere, per quanto solo entro la cornice generale della della parità di trattamento, inabilitazioni comunque riconducibili all'inidoneità *per sesso femminile* – le sole presenti nell'ordinamento e nell'esperienza, quelle per sesso maschile essendo ipotesi puramente teoriche o affatto marginali e comunque risultando agevolmente superabili non appena se ne manifestasse l'interesse concreto³⁰.

L'ordinanza 172/2001 riconosce la diversità di genere come condizione per la rappresentazione della effettiva complessità del reale.

L'universale è ridefinito dalla compresenza dei due generi e la differenza di genere è assunta in termini di valore positivo. E anche l'assunzione della prospettiva storico-sistemica serve non a frenare l'attuazione della costituzione³¹, ma a garantirla, interrogando la legislazione nel contesto in cui è immersa e opera: *«quantunque la norma in esame sia stata emanata per consentire la partecipazione femminile nei collegi giudicanti in un determinato momento storico nel quale operavano ancora discriminazioni in ragione del sesso, deve tuttavia osservarsi che per effetto dell'ammissione delle donne alla magistratura - disposta con la citata legge n. 66 del 1963 - la ratio legis della norma impugnata non è divenuta anacronistica, come sostiene il giudice rimettente, bensì ha assunto un diverso significato, consistente, come si è già precisato, nell'assicurare che le decisioni del tribunale per i minorenni siano adottate con apporti di carattere scientifico e, al tempo stesso, con una completa proposizione di prospettive e di analisi».*

³⁰ Si veda in proposito il dispositivo della sentenza costituzionale 173/1983, su una questione sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, su ricorso di un candidato "privatista" all'abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, il quale deduceva di essere stato escluso dai relativi esami, riservati alle sole donne: con ampio ricorso all'illegittimità consequenziale ex art. 27 l. 87/1953, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che escludevano gli alunni e candidati privatisti di sesso maschile rispettivamente dalla frequenza della scuola magistrale e dai relativi esami di abilitazione e gli insegnanti di sesso maschile dall'attività didattica della scuola statale del grado preparatorio, disponendo altresì che le norme di reclutamento e immissione in ruolo, relative in origine alle sole insegnanti, fossero da applicarsi al corpo docente di ambo i sessi.

³¹ Come abbiamo avuto modo di vedere in riferimento alle argomentazioni della sentenza 56/1958, supra par. 2.